

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 258

13 luglio 2009

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**MODIFICA DELLA L.R. 31 MAGGIO 2002, N. 9 IN
ATTUAZIONE DELLA L. 296/06**

Oggetto consiliare n. 4714

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge reca misure di adeguamento della normativa in materia di canoni per l'utilizzo di beni del demanio marittimo, con finalità turistico ricreative, in esecuzione delle modifiche apportate in materia con l'approvazione della Legge 296/2006 (cd. Legge Finanziaria 2007) e consta di due articoli.

L'art. 1 disciplina la classificazione della valenza turistica dei beni del demanio marittimo destinati a finalità turistico ricreative.

L'art. 2 disciplina l'entrata in vigore della legge.

La materia dei canoni demaniali è stata negli ultimi anni al centro di una intensa attività istituzionale volta ad individuare criteri di determinazione in grado di conciliare la prevalente natura stagionale delle attività ed i rischi connessi alla condizione meteo climatica della stagione, oltre che dei fenomeni naturali connessi all'andamento della linea di costa, con la valenza commerciale dei beni concessi.

La Regione ha dato seguito ad una attività di carattere consultivo con gli Enti locali interessati e le associazioni di categoria, oltre che perseguire, nel rispetto del principio di leale collaborazione con lo Stato, la ricerca di soluzioni più adeguate all'effettiva condizione dei beni demaniali nell'ambito dei rapporti in seno alla Conferenza Unificata.

È in questa attività che risiedono gli elementi di urgenza del presente progetto di legge poiché:

- con la delibera di Giunta 84/08 la Regione si era impegnata entro il 31/12/2008 ad aggiornare la classificazione in adempimento alla Legge 296/06;
- tale adempimento è stato sospeso a seguito della sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra Regioni, Associazioni di categoria e Dipartimento del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'esito dei lavori del tavolo tecnico interregionale in materia di demanio marittimo, della Commissione Ambiente e della Conferenza Stato Regioni con cui formulava l'indirizzo volto a modificare radicalmente, entro tempi determinati, i criteri di classificazione delle aree demaniali marittime;
- tale protocollo d'intesa, dopo tre passaggi nelle competenti Commissioni parlamentari, non ha trovato il consenso auspicato determinando l'urgenza di adempiere agli impegni assunti dalla Regione con la D.G. 84/08.

Si è quindi proceduto con quanto oggetto del presente progetto di legge che di seguito si dettaglia nel merito.

Il legislatore statale con la Legge 296/06 ha inteso riformare i criteri di determinazione dei canoni sostituendo alla classificazione prevista dal DM 342/98, articolata sulle categorie di bassa, normale ed alta valenza, introducendo una modifica dell'articolo 3 del DL 400/93, così come convertito con Legge 494/93, in virtù del quale ai canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) classificazione, a decorrere dall'1 gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:

1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle Regioni competenti per territorio con proprio provvedimento.

All'esito della raccolta degli elementi obiettivi e tecnici che caratterizzano la valenza turistica dei beni demaniali marittimi, i lavori di studio e concertazione con i Comitati di cui alla L.R. 9/02 si sono quindi conclusi con l'introduzione (art. 1, commi 1 e 2) di due modifiche alla sopraindicata Legge regionale n. 9 e precisamente l'articolo 8 bis e il comma 4 bis dell'articolo 9.

In particolare, si è giunti alla classificazione delle zone secondo le distinte categorie di alta e normale valenza turistica indicate nell'allegato A della legge (art. 8 bis, comma 1 della L.R. 9).

Il legislatore statale è poi intervenuto sul tema della durata delle concessioni, prevista in via generale per il periodo di sei anni con rinnovazione automatica, al fine di risolvere i problemi più volte lamentati dalle associazioni di categoria in relazione all'insufficienza del periodo così determinato per l'accesso al credito bancario per il finanziamento degli interventi di ammodernamento e ristrutturazione.

Si è quindi ritenuto opportuno adeguare la legislazione regionale alle disposizioni adottate dal legislatore statale (art. 8 bis, comma 2 della L.R. 9), prevedendo la possibilità di chiede-

re un più lungo periodo di durata della concessione, cioè fino a venti anni in presenza di un piano d'investimenti mirati alla riqualificazione dei servizi offerti sull'arenile demaniale marittimo.

La classificazione della valenza turistica viene ad essere determinata sulla base di una relazione tecnica e relativa cartografia allegata alla legge, sulla scorta delle indagini effettuate nel corso dell'ultimo anno.

La Giunta con proprio atto emanerà le direttive attuative delle previsioni tecniche inerenti la classificazione (art. 8 bis, comma 3 della L.R. 9). Nel corso dei lavori volti all'adeguamento ed all'attualizzazione dei canoni di concessione è emersa l'esigenza di adeguare l'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni regionali dei beni del demanio dello Stato, atteso che i canoni demaniali sono interamente percepiti dallo Stato e non vi è alcun trasferimento specifico in relazione alle funzioni assolte dalla Regione e dagli Enti locali in materia.

L'ammontare dell'imposta, determinato dall'art. 2 della L.R. 7 aprile 1995, n. 22 nella misura del cinque per cento, è risultato inadeguato a fronte delle maggiori funzioni e competenze conferite oggi in questa materia alla Regione ed agli Enti locali.

La legge 133/08 nell'ambito del patto di stabilità interno delle Regioni e fino all'attuazione del federalismo fiscale non consente fino al 31/12/2011 di apportare modifiche all'imposta regionale sui canoni del demanio marittimo.

Nell'ambito della concertazione con le Associazioni di categoria interessate è emersa la volontà e disponibilità degli operatori del demanio marittimo a contribuire per le opere necessarie alla difesa della costa almeno con il pagamento nella misura del 35% dell'imposta regionale sui canoni demaniali marittimi. È stato raggiunto un accordo per cui tale aumento dell'imposta regionale decorrerà dall'1/1/2012 salvo eventuali leggi statali che disciplineranno diversamente la materia o per l'entrata in vigore di norme inerenti il federalismo fiscale (art. 9, comma 4 bis della L.R. 9).

La mancata riforma della materia a seguito del mancato recepimento da parte del legislatore statale dei contenuti dell'accordo di programma richiamato in premessa richiedono la sollecita definizione dei criteri per l'aggiornamento della classificazione delle aree del demanio marittimo e quindi che la legge entri in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (art. 2 del PdL regionale).

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Integrazioni alla legge regionale n. 9 del 2002*

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 è inserito il seguente articolo:

«Art. 8 bis

*Classificazione delle aree
del demanio marittimo regionale*

1. In attuazione dell' articolo 1, comma 251, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" tutte le aree demaniali marittime turistico ricreative ricadenti nei Comuni costieri, ai fini della riscossione dei relativi canoni, sono classificate secondo le specifiche di cui all' Allegato A (Classificazione di normale ed alta valenza turistica) della presente legge. Le aree classificate ad alta valenza turistica ricadono nel litorale dei seguenti Comuni:

- a) Comune di Ravenna;
- b) Comune di Cervia;
- c) Comune di Cesenatico;
- d) Comune di Rimini;
- e) Comune di Riccione.

2. I titolari di concessioni demaniali marittime di cui al decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito in Legge 4 dicembre 1993, n. 494, potranno chiedere, entro il 31 dicembre 2009, la proroga della durata della concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data di rilascio, secondo quanto previsto dall' articolo 1, comma 253, della Legge n. 296

del 2006 ed in conformità di quanto disposto dal presente articolo.

3. La Giunta approva direttive vincolanti per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, con proprio atto deliberativo da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.».

2. All'articolo 9 (Imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio dello Stato) della Legge regionale n. 9 del 2002, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

«4 bis. Nel rispetto dei termini di cui all' articolo 77-ter, comma 19 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, la Regione potrà adeguare l'imposta per i beni del demanio marittimo prevista dall' articolo 9, comma 3 della Legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (Legge regionale sui tributi propri della Regione) nella misura del 35%. Alla riscossione provvederanno i Comuni costieri con le seguenti modalità:

- a) Il 30% con destinazione sui capitoli di bilancio della Regione;
- b) Il restante 5% con destinazione sui capitoli di bilancio dei Comuni costieri per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.».

Art. 2*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

(segue allegato fotografato)

Allegato A)

CLASSIFICAZIONE DI NORMALE ED ALTA VALENZA TURISTICA

CRITERI GENERALI

In applicazione del principio secondo cui la classificazione di normale valenza turistica appartiene alla generalità delle aree demaniali e che l'alta valenza turistica può essere attribuita soltanto a quei contesti e a quelle zone che, sulla base degli indici rilevati, evidenzino un livello di più elevata caratterizzazione della località., si stabiliscono i seguenti criteri per la classificazione stessa:

1) Il primo criterio è quello di ancorare l'alta valenza turistica a condizioni di particolare eccellenza quali le spiagge in corrispondenza degli alberghi di alta qualificazione, condizione che si basa sul presupposto oggettivo dello stretto collegamento della spiaggia ad una struttura di elevata valenza turistica sotto il profilo dei costi e della remuneratività.

2) Un secondo criterio è quello misto di individuare l'alta valenza turistica in relazione alla presenza di due elementi, uno di carattere soggettivo ed uno di carattere oggettivo:

a) L'inserimento del bene in una località di grande richiamo e dotazioni per presenza di alberghi di grado superiore, per numero di arrivi e presenze durante la stagione balneare, per accessibilità e parcheggi;


b) Modalità d'uso del bene diversa ed ulteriore rispetto alle attività tradizionali e quindi ristorazione serale, intrattenimenti danzanti e musicale.

3) Il terzo criterio è quello infine, più ampio, di collegare l'alta valenza turistica alle condizioni oggettive della località in termini di dotazioni, capacità ricettiva, qualità dell'utenza.

Tutte le aree del litorale emiliano romagnolo che non rispondono ai suddetti criteri sono classificate di normale valenza turistica

B) AREE INDIVIDUATE AD ALTA VALENZA TURISTICA RICADENTI NEL Comune di Cervia**b 1) Milano Marittima**

Anche se non mancano elementi di criticità, la condizione determinata dalla presenza di una ingente ricettività alberghiera e di elevata qualità, induce a classificare come **alta valenza turistica** i tratti di spiaggia ad essi frontistanti anche in relazione all'uso esclusivo.

**LEGENDA**

 Tratto di costa ad alta valenza turistica


b 2) Cervia

Rileva particolarmente la zona più centrale, corrispondente al Grand Hotel a quattro stelle che viene classificata come zona ad **alta valenza turistica** anche per la destinazione ad uso esclusivo della spiaggia frontistante ed asservita alla struttura alberghiera.



C) AREE INDIVIDUATE AD ALTA VALENZA TURISTICA RICADENTI NEL Comune di CESENATICO**c 1) Cesenatico Centro**


La qualità e quantità della capacità ricettiva e dei servizi offerti, posti sul retro spiaggia, la dotazione alberghiera e la stabilità dell'arenile induce a classificare alcune zone **ad alta valenza turistica**.

**LEGENDA**

Tratto di costa ad alta valenza turistica

D) AREE INDIVIDUATE AD ALTA VALENZA TURISTICA RICADENTI NEL Comune di Rimini**d1) Rimini Centro**

Si classifica di **alta valenza** turistica in particolare per la spiaggia frontistante il Grand Hotel (struttura ricettiva di alta qualificazione) per la destinazione ad uso esclusivo dei clienti dell'albergo. Inoltre analoga classificazione ad **alta valenza** si valuta per la zona di Marina Centro, dove vi è un'intera porzione urbana dedicata alla ristorazione ed all'intrattenimento, polo di grande richiamo e di intensa attività e quindi di uso commerciale più intenso.



E) AREE INDIVIDUATE AD ALTA VALENZA TURISTICA RICADENTI NEL Comune di Riccione**e 1) Marano – Alba**

La tipologia dei servizi ed il livello della ricettività alberghiera inducono a classificare i tratti evidenziati in cartografia in **alta valenza** turistica perché corrispondenti ad aree connotate da elementi caratterizzanti una maggior valenza in termini di fruibilità, richiamo e dotazioni, diversificazione delle attività con particolare riferimento alla ristorazione ed all'intrattenimento musicale.

**LEGENDA**

■ Tratto di costa ad alta valenza turistica

